



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

*(Emanato con D.R. n. 1071 del 4 settembre 2003, modificato con: D.R. n. 1260 del 30 Ottobre 2003; D.R. n. 530 del 2 Marzo 2005; D.R. n. 1195 del 4 Settembre 2006)
Ultima modifica: D.R. n. 1688 del 23 giugno 2010, pubblicato nel B.U. n. 87*

Art. 1 **Funzioni**

1. Il Consiglio Studentesco è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Università di Siena e in tal senso svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. Il Consiglio Studentesco, sulle materie rientranti nella sua competenza, può avanzare proposte o esprimere pareri, indirizzandoli agli organi deliberativi competenti.
3. Il Consiglio Studentesco inoltre ha diritto a esprimere al Consiglio d'Amministrazione e al Senato Accademico, entro 20 giorni dalla data di trasmissione degli atti, parere obbligatorio sulle seguenti materie:
 - a) piani di sviluppo, ivi compresi quelli edilizi;
 - b) bilancio;
 - c) regolamento didattico d'Ateneo;
 - d) contributi e tasse a carico degli studenti;
 - e) interventi relativi al diritto allo studio;
 - f) indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica
4. Nei casi di cui alle lettere d), e), f) del terzo comma, gli organi competenti possono deliberare difformemente dal parere del Consiglio Studentesco solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Per il corretto funzionamento delle proprie attribuzioni il Consiglio Studentesco ha diritto ad ottenere in qualunque momento copia di delibere, atti e documenti relativi alla gestione ed amministrazione dell'Ateneo e delle Facoltà.

Art. 2 **Convocazione e Ordine del Giorno**

1. Il Consiglio Studentesco è convocato dal Presidente in forma ordinaria almeno ogni due mesi oppure ogni qual volta il Presidente lo consideri necessario, e in forma straordinaria entro venti giorni dal momento di ricevimento da parte del Consiglio di Amministrazione o del Senato



Accademico della richiesta di esprimere parere obbligatorio sulle materie indicate nei punti da a) a f) del comma 2 dell'Art. 1. del presente Regolamento.

2. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Studentesco attraverso la segreteria.
3. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, deve essere inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio.
4. Nell'Ordine del Giorno avranno precedenza prima la trattazione delle materia per le quali è richiesto al Consiglio Studentesco di esprimere un parere obbligatorio, poi le relazioni delle Commissioni sulle questione di loro competenza (in caso di relazioni contrapposte, prima quelle di maggioranza, poi quelle di minoranza), infine le proposte presentate dai Gruppi Consiliari o dai singoli Consiglieri.

Art. 3 **Consultazione atti**

1. Tutti gli atti relativi a ciascun argomento all'Ordine del Giorno vengono inviati ai Capo Gruppi e risultano inoltre depositati presso la segreteria del Consiglio Studentesco nei cinque giorni precedenti l'adunanza del Consiglio.
2. Tutti i Consiglieri hanno diritto a prenderne visione durante l'orario di ufficio della segreteria.

Art. 4 **Segreteria del Consiglio**

1. La segreteria del Consiglio Studentesco è un organismo composto da uno o più dipendenti dell'Università messi a disposizione per tale compito dall'Ateneo affinché coadiuvino nei suoi compiti il Presidente del Consiglio Studentesco. L'ufficio di segreteria si costituisce contestualmente con la prima seduta del Consiglio Studentesco.
2. I compiti della segreteria sono:
 - a) inviare ai Consiglieri le convocazioni del Consiglio;
 - b) inviare ai Capo-Gruppo consiliari gli atti relativi agli argomenti all'Ordine del Giorno;
 - c) ricevere presso di se gli atti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico per i quali il Consiglio Studentesco emette parere obbligatorio, dando tempestiva informazione del loro ricevimento al Presidente del Consiglio Studentesco e ai Capo-Gruppo Consiliari;
 - d) ricevere presso di se i testi delle proposte presentate dai Gruppi Consiliari o dai semplici Consiglieri e informare tempestivamente del loro ricevimento il Presidente del Consiglio Studentesco, in caso di sua irreperibilità il Vice-Presidente.
 - e) verbalizzare e registrare, su supporto magnetico, quanto discusso e deciso durante le sedute del Consiglio Studentesco



- f) archiviare presso di se tutti i verbali, le relazioni, le proposte, i pareri e qualsiasi altro atto discusso, approvato o respinto dalle singole commissioni o dal Consiglio Studentesco in seduta;
- g) detenere presso il proprio ufficio copie degli atti ai punti b), c), d), e) affinché ogni Consigliere possa consultarli liberamente in qualsiasi momento.

Art. 5 **Publicità sedute**

1. Le sedute del Consiglio Studentesco si tengono presso un'aula messa a disposizione dall'Amministrazione dell'Università. La seduta del Consiglio Studentesco è sempre pubblica.

Art. 6 **Prima seduta del Consiglio**

- 1. La prima seduta del Consiglio Studentesco immediatamente successiva alle elezioni viene convocata dal Rettore o da un suo delegato. La Presidenza viene invece assunta dal Consigliere Anziano.
- 2. Si intende per Consigliere Anziano il Candidato che ha ottenuto la cifra elettorale più alta (data dalla somma dei voti di lista più il numero delle preferenze di ogni candidato) tra quelli della componente del Consiglio Studentesco eletta direttamente dagli studenti.
- 3. Compito del Consigliere Anziano è quello di mettere, all'apertura della seduta, immediatamente a votazione l'elezione del Presidente del Consiglio.
- 4. Eletto il Presidente del Consiglio questi entra immediatamente nelle sue funzioni e assume la direzione dei lavori dell'assemblea.
- 5. Prima della conclusione della seduta il Presidente deve mettere a votazione anche l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organismi in cui è prevista una rappresentanza del Consiglio Studentesco.
- 6. Il Presidente garantisce l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. Egli ha pertanto, in via eccezionale e solo per gravi ragioni di ordine pubblico, facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Art. 7 **Presidenza del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio palese per alzata di mano dai componenti del Consiglio Studentesco nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni.



2. Qualunque Consigliere può essere candidato alla Presidenza del Consiglio Studentesco; ogni candidatura deve però essere presentata almeno da un Consigliere.
3. E' eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consensi dei componenti il Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio immediatamente dopo la propria elezione nomina un Vice Presidente o un Ufficio di Presidenza con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
5. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la Presidenza passa al Consigliere più Anziano presente.
6. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola. Nelle ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può espellerlo dall'aula.

Art. 8 **Poteri del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Studentesco, lo convoca, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori.
2. Il Presidente del Consiglio Studentesco, coadiuvato dalla Conferenza dei Capi-Gruppo, stabilisce l'Ordine del Giorno delle adunanze del Consiglio e invia ai Presidenti delle Commissioni Consiliari l'elenco delle priorità da seguire nella trattazione delle varie materie di competenza delle Commissioni stesse.
3. Spetta al Presidente mantenere l'ordine durante le adunanze del Consiglio Studentesco e assicurare l'osservanza del Regolamento. A tal fine egli ha la facoltà di intervenire, in qualsiasi momento, nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, facendone redigere processo verbale.
4. Il Presidente dirige la discussione applicando le norme del presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle discussioni e delle votazioni e ne annuncia il risultato.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.



6. Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza della forza pubblica. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione e di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

Il Presidente può disporre la espulsione dell'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può fare allontanare il pubblico.

Art. 9 **Svolgimento delle sedute**

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, (pari a un terzo dei componenti) che viene da egli stesso accertato mediante appello nominale. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'adunanza da qualunque consigliere. L'assenza è considerata giustificata solo in caso di giustificazione scritta prodotta dall'assente, che dovrà pervenire all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Studentesco, prima dell'inizio della seduta.
3. Qualora trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, non risulti il numero legale il Presidente dichiara l'infuttosità della seduta. Nel verbale dovranno essere indicati i Consiglieri intervenuti.
4. Il primo punto all'Ordine del Giorno di ogni Consiglio riguarda l'approvazione del verbale della seduta precedente.
5. In apertura di seduta è facoltà del Presidente di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie posti all'Ordine del Giorno. Il Presidente concede altresì la parola sulle proprie dichiarazioni ai Consiglieri che ne fanno richiesta.
6. I Consiglieri possono chiedere la parola all'inizio della seduta per fare dichiarazioni rientranti nelle indicazioni del comma cinque, previa intesa con il Presidente del Consiglio Studentesco.
7. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al verbalizzante e ai dipendenti universitari addetti al servizio, sono di regola ammessi - a seconda delle esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa - dirigenti, funzionari e docenti.



Inoltre è ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente.

Art. 10 **Trattazione dell'Ordine del Giorno**

1. Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni.
2. Se un Consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede ad una votazione per alzata di mano.
3. Prima della votazione il Presidente può dare la parola, per non più di 5 minuti, soltanto ad un Consigliere che sia contrario alla opposizione e proposta di cui al comma precedente.
4. I pareri, le relazioni e le proposte scritte all'Ordine del Giorno vengono letti in aula e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla votazione.
5. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'Ordine del Giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
6. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento e ogni intervento dovrà riguardare unicamente l'oggetto in esame.
7. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.
8. E' mozione d'Ordine, proponibile dai Consiglieri in qualsiasi momento, il richiamo al Regolamento o il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata proposta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.
9. I Consiglieri hanno Facoltà di presentare Ordine del Giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali Ordini del Giorno possono essere illustrati da uno dei proponenti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa. Gli Ordini del Giorno debbono essere redatti per iscritto e presentati al Presidente; non possono essere votati con formulazione diversa da quella proposta, salvo consenso dei proponenti.
10. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.



Art. 11 **Votazioni**

1. Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno si passa, se necessario, alle operazioni di voto.
2. Quando siano stati proposti emendamenti, questi vengono votati per primi, cominciando da quelli soppressivi, seguono i modificativi poi gli aggiuntivi. Esauriti gli emendamenti si passa alla votazione della proposta nel suo complesso.
3. Durante le operazioni di voto il Presidente può concedere la parola solo perché siano espresse dichiarazioni di voto.
4. Le dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti possono essere fatte da qualunque consigliere.
5. Il voto si esprime in maniera palese, peralzata di mano e qualora venga richiesto indicando il nome dei Consiglieri. Su richiesta di qualsiasi Consigliere è possibile ottenere la controprova. Per il calcolo della maggioranza gli astenuti non vengono computati. Il numero dei voti favorevoli e contrari e degli astenuti dovranno essere indicati nel verbale. In caso di parità il voto del Presidente è computato due volte.
6. Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito concludendo con la pronuncia "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
7. Ogni parere, relazione o proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Le mozioni approvate all'unanimità dal Consiglio Studentesco devono necessariamente essere inserite all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 **Diritti dei Consiglieri**

1. E' diritto di ogni Consigliere:
 - intervenire su qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno;
 - presentare proposte all'attenzione del Consiglio.
2. In ordine agli argomenti posti all'Ordine del Giorno del Consiglio Studentesco, i Consiglieri hanno diritto a:
 - presentare richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'Ordine del Giorno;
 - presentare proposta di sospensiva;



- presentare emendamenti ed Ordini del Giorno.

3. Costituiscono emendamenti, che devono essere presentati per iscritto, le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni o le parziali modificazioni del testo delle proposte, delle relazioni, dei pareri o degli Ordini del Giorno poste alla deliberazione del Consiglio.

4. I Consiglieri possono presentare proposte su qualunque questione che riguardi la condizione culturale, sociale, economica o civile degli studenti dell'Università di Siena.

Attraverso la proposta si può chiedere al Consiglio un formale pronunciamento su un certo tema, una certa materia o argomento, oppure l'impegno a promuovere una più ampia trattazione, se necessario anche tramite l'attività delle commissioni. Nessun Consigliere può presentare più di una proposta nella stessa adunanza. I Gruppi Consiliari, tramite i loro Capi-Gruppo, non più di quattro.

5. Le proposte devono essere presentate in forma scritta alla Segreteria del Consiglio Studentesco e firmate dal Capo-Gruppo del Gruppo Consiliare o dai Consiglieri proponenti, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso contrario le proposte slittano automaticamente all'adunanza successiva.

6. La discussione della proposta, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti. Ogni Consigliere potrà quindi intervenire sull'argomento della proposta, ma non più di una volta. La proposta comporta sempre l'espressione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

7. Quando un quarto dei componenti ne fa richiesta il Presidente è obbligato a riunire il Consiglio Studentesco entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine decorre dal momento in cui giunge alla Segreteria del Presidente la richiesta in forma scritta, firmata dai Consiglieri proponenti

Art. 13

I Rappresentanti del Consiglio Studentesco

1. Il Consiglio Studentesco elegge rappresentanti in ciascuno degli organismi in cui è prevista una rappresentanza del medesimo Consiglio Studentesco.

2. I rappresentanti devono essere membri in carica del Consiglio Studentesco stesso.

3. L'elezione deve essere effettuata nella prima seduta del Consiglio Studentesco immediatamente successiva alle elezioni, subito dopo l'elezione del Presidente.

4. Qualunque Consigliere può essere candidato. Ogni Consigliere esprime una preferenza. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il Consigliere Anziano, definito ai sensi dell'Art. 6.2.



5. Nel caso in cui i rappresentanti eletti si dimettano dall'incarico il Consiglio Studentesco provvede alla loro sostituzione mediante nuove elezioni entro la seduta successiva.

6. I rappresentanti eletti possono essere rimossi dal loro incarico per gravi e documentati motivi con mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta.

ART. 13/bis

Rappresentanze degli Studenti negli Organismi d'Ateneo

1. Il Consiglio Studentesco, sentito l'ufficio accoglienza disabili, individua nell'ambito della popolazione studentesca un referente con il compito di collaborare con le strutture d'Ateneo per le iniziative relative alle disabilità.

2. All'Osservatorio per la Didattica partecipa uno studente per ciascuna facoltà. Tali studenti sono individuati dal Consiglio Studentesco sulla base di proposta vincolante del Gruppo che, in ciascuna facoltà, abbia ottenuto la maggioranza delle preferenze nell'ambito delle ultime consultazioni. Ai lavori dell'Osservatorio partecipa, a fini di raccordo e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Studentesco.

3. In ciascun altro organismo, nel quale sia prevista la partecipazione di soggetti indicati dal Consiglio Studentesco, il Consiglio provvede all'individuazione nell'ambito della popolazione studentesca. Il Presidente verifica la possibilità di accordo tra i Gruppi Consiliari, ed in caso di successo, ne sottopone l'esito all'approvazione del Consiglio. In caso di impossibilità di giungere a tale accordo, il Consiglio provvede ai sensi dell'art. 11.

Art. 14

I Gruppi Consiliari

1. Tra la prima e la seconda seduta del Consiglio Studentesco immediatamente successive alle elezioni si costituiscono i Gruppi Consiliari.

2. Affinché il Gruppo risulti formalmente costituito, la lista dei suoi componenti, con l'indicazione del nome del Capo-Gruppo, deve essere consegnata alla Segreteria del Consiglio Studentesco prima della seconda seduta del Consiglio Studentesco successivo alle elezioni.

3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto anche un solo consigliere a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Fino a quando il gruppo non elegga il proprio capo gruppo detta funzione è attribuita



di diritto al Consigliere Anziano. Per costituire un nuovo gruppo consiliare occorre l'adesione di almeno tre Consiglieri.

Art. 15 **Compiti dei Capi-Gruppo**

- 1.** I Capi-Gruppo sono eletti all'interno di ogni Gruppo-Consiliare, compreso il Gruppo Misto.
- 2.** Compito dei Capi-Gruppo è partecipare alla Conferenza dei Capi-Gruppo, illustrare personalmente al Consiglio le proposte presentate collettivamente dal proprio Gruppo Consiliare, compiere la dichiarazione di voto sugli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 3** La Conferenza dei Capi-Gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Studentesco, con il quale concorre a definire la programmazione delle attività e di tutto quanto possa risultare utile al proficuo andamento delle attività del Consiglio e delle sue commissioni.
- 4.** La Conferenza dei Capi-Gruppo in particolare si pronuncia su:
 - le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
 - le comunicazioni procedurali e di interpretazione delle norme del Regolamento;
 - le istanze che i Capi-Gruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi.
- 5.** La Conferenza dei Capi-Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente (in assenza del primo). La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta scritta da uno o più Capi-Gruppo che rappresentino almeno un quarto dei Consiglieri. La riunione della Conferenza dei Capi-Gruppo si ritiene validamente costituita se sono rappresentati almeno il 50% dei Consiglieri.
- 6.** Per la convocazione della Conferenza dei Capi-Gruppo non è prevista una forma particolare, può avvenire anche per via telefonica con un avviso minimo di sole 24 ore.
- 7.** I Capi-Gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
- 8.** Sulla programmazione e sul calendario delle sedute le decisioni prese all'unanimità dalla Conferenza dei Capi-Gruppo sono definitive. In caso l'unanimità non venga raggiunta sarà invece compito del Presidente stilare il programma e il calendario delle sedute tenendo conto degli orientamenti prevalenti e delle proposte della minoranza.



Art. 16

1. Il Consiglio Studentesco, all'inizio del suo mandato, subito dopo la costituzione dei Gruppi Consiliari, istituisce le Commissioni permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
3. Le Commissioni sono composte da Consiglieri scelti in modo da garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Studentesco.
4. Ciascuna commissione è composta da 5 Consiglieri così determinati: per ciascuna commissione ciascuno dei Consiglieri esprime tre diverse preferenze. Risultano componenti della commissione i cinque Consiglieri che hanno il maggior numero di preferenze.
5. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche: ciascun Consigliere può partecipare alle sedute, con voto consultivo.

Art. 17

Funzionamento delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione nomina al proprio interno un Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Tale elezione avviene nella prima riunione della Commissione convocata dal Presidente del Consiglio Studentesco.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, seguendo in tal senso le indicazioni che gli provengono dalla Conferenza dei Capi-Gruppo e che gli sono comunicate dal Presidente del Consiglio Studentesco.
3. Ogni Consigliere appartenente ad una Commissione può chiedere al Presidente della stessa l'inserimento, nell'Ordine del Giorno delle sedute, di argomenti che rientrano nelle competenze della Commissione. In caso di diniego del Presidente il Consigliere può chiedere che sulla propria richiesta si esprima con un voto l'intera Commissione.
4. La convocazione della Commissione è effettuata dal suo Presidente attraverso la Segreteria del Consiglio Studentesco. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, deve essere inviato presso il domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione della Commissione.
5. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti tre Consiglieri.



Alle Commissioni possono partecipare con voto consultivo anche membri esterni proposti dalla Conferenza dei Capi Gruppo all'unanimità al Presidente, il quale procederà all'invito. La mancanza nomina dei membri esterni non pregiudicherà la funzionalità della Commissione che potrà operare comunque.

6. Gli atti relativi a ciascun argomento all'Ordine del Giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Consiglio Studentesco nei tre giorni precedenti l'adunanza della Commissione e tutti i Consiglieri hanno diritto a prenderne visione durante l'orario di Ufficio della Segreteria.

Art. 18 **Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni Consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio Studentesco e lo coadiuvano nella sua attività di sostegno e crescita della condizione culturale, sociale, economica e civile degli studenti dell'Università di Siena.

2. Le Commissioni Consiliari esercitano funzioni propositive e istruttorie sulle materie cui è data la loro competenza; inoltre si occupano di esprimere un parere preliminare sulle questioni per le quali è richiesto al Consiglio Studentesco di esprimere parere obbligatorio.

3. L'attività di istruzione, analisi, proposta e controllo delle Commissioni Consiliari si attua attraverso il dibattito di tutte le questioni portate all'Ordine del Giorno dei suoi lavori dalla Conferenza dei Capi-Gruppo o dai singoli membri della Commissione stessa, e la redazione di relazioni scritte, riassuntive delle proposte emerse durante da discussione, da presentare all'attenzione del Consiglio Studentesco affinché questo si esprima su di esse con un ulteriore dibattito e con un voto.

4. Le relazioni licenziate dalle Commissioni generalmente sono unitarie, è però sempre possibile, in caso di contrasto tra i Consiglieri sulle questioni in esame, la stesura di una relazione di maggioranza e di una o più relazioni di minoranza.

5. Le Commissioni Consiliari istituite obbligatoriamente sono le seguenti:

- Commissione Didattica
- Commissione Sviluppo strutture universitarie
- Commissione Statuto e Regolamenti
- Commissione Contributi studenteschi e Diritto allo Studio
- Commissione Sviluppo Edile e Urbanistico dell'Università
- Commissione Attività Speciali e Culturali
- Commissione Tutorato

6. Le competenze di ogni Commissione sono automaticamente definitive dal loro indirizzo tematico, eventuali contrasti tra Commissari o membri di Commissione sulla competenza di ognuna



rispetto a questioni o temi particolari vengono risolti dalla Conferenza dei Capi-Gruppo all'unanimità, o in mancanza di questa, dal Presidente del Consiglio Studentesco.

7. E' possibile per il Consiglio Studentesco istituire in qualsiasi momento Commissioni ad hoc su materie di interesse generale o questioni specifiche; perché ciò avvenga è però necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

8. Nel caso di tre assenze continuative non giustificate alle adunanze delle Commissioni del Consiglio Studentesco, i membri decadono dal mandato.

Art. 19

I pareri obbligatori del Consiglio Studentesco

1. Il Consiglio Studentesco, nell'attuazione del proprio diritto ad esprimere pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico sulle materie indicate nell'Art. 1 comma 3 del presente Regolamento, può dotarsi di procedure speciali che contrastano con quanto già stabilito dal presente Regolamento per le attività normali del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, o il Vice-Presidente in sua assenza, ha l'obbligo di convocare la Conferenza dei Capi-Gruppo entro e non oltre tre giorni dal momento del ricevimento presso la Segreteria degli atti sui quali il Consiglio Studentesco deve emettere parere obbligatorio. La Conferenza può essere convocata anche per chiamata telefonica con un avviso di 24 ore.

3. Compito della Conferenza dei Capi-Gruppo è quello di stabilire quale Commissione ha la competenza sulla materia oggetto del parere obbligatorio e di indicare la data entro cui tale Commissione dovrà riunirsi per emettere un "parere preliminare", nonché la data della riunione del Consiglio Studentesco che dovrà discutere ed emettere il parere definitivo.

4. In caso vengano a presentarsi posizioni contrastanti tra i Capi-Gruppo oppure la Conferenza vada deserta, le decisioni di cui al comma 3 sono prese autonomamente dal Presidente del Consiglio o dal Vice-Presidente in caso di sua assenza.

5. La Commissione Consiliare, indicata dalla Conferenza dei Capi-Gruppo come competente ad occuparsi della materia, deve essere convocata dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dal ricevimento da parte della Segreteria degli atti su cui va espresso il parere obbligatorio, e deve completare i propri lavori entro e non oltre i cinque giorni successivi alla sua convocazione.

6. L'avviso di convocazione della Commissione deve essere inviato ai suoi membri da parte della Segreteria tramite telegramma; è sufficiente che giunga presso il domicilio dei Consiglieri con almeno 24 ore di anticipo sulla data fissata per la riunione della Commissione.



7. I lavori della Commissione si concludono con la stesura di un “parere preliminare” da sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio Studentesco. In caso non vi sia unanimità tra i Consiglieri sulla questione in esame è possibile anche la stesura di un “parere preliminare” di maggioranza e di uno o più “pareri preliminari” di minoranza. Il “parere preliminare” dovrà quindi essere immediatamente depositato presso la Segreteria del Consiglio Studentesco dove rimarrà a disposizione dei Consiglieri che potranno prenderne visione durante l’orario d’ufficio della Segreteria stessa.

8. L’adunanza del Consiglio Studentesco che deve emettere il parere obbligatorio deve riunirsi entro e non oltre il diciassettesimo giorno dal ricevimento da parte della Segreteria degli Atti su cui tale parere va espresso. In caso all’interno di tale termine fosse già stata convocata una seduta del Consiglio Studentesco, viene fatto obbligo al Presidente del Consiglio di inserire l’emissione del parere nell’Ordine del Giorno di questa attraverso un “annuncio di variazione dell’Ordine del Giorno” inviato ai Consiglieri per mezzo di telegramma. In questo caso la Commissione incaricata di esprimere il “parere preliminare” ha l’obbligo di concludere i propri lavori entro le quarantotto ore precedenti alla riunione del Consiglio.

9. L’avviso di convocazione del Consiglio Studentesco o l’annuncio di variazione dell’Ordine del Giorno deve essere inviato presso il domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza del Consiglio stesso.

10. Sarà compito della Segreteria del Consiglio Studentesco inoltrare il parere espresso dal Consiglio alle segreterie degli organi di Ateneo competenti.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Studentesco.

2. Copia del presente Regolamento viene inviata a cura della Segreteria del Consiglio Studentesco ai Consiglieri neo-eletti al momento della proclamazione della loro elezione.

3. Con riferimento ai casi di rinuncia o decadenza degli studenti eletti direttamente nel Consiglio Studentesco, nel Consiglio di Amministrazione dell’Università e nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio, in deroga all’art. 27.6 del Regolamento Elettorale, esaurita la lista, il Presidente del Consiglio Studentesco procede alla nomina dei rappresentanti, su proposta vincolante del Capo Gruppo consiliare cui afferiva il dimissionario o decaduto, fino alla nomina dei rappresentanti eletti.